

biano costruito case coloniche. I residui capitali esistenti saranno versati nella Cassa dei depositi e prestiti a disposizione del Governo, per accrescere il fondo destinato alla colonizzazione interna, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

10.18. Legge 24 maggio 1896, n. 147

Disposizioni per agevolare la esecuzione della Legge 2 aprile 1882, n. 698

Art. 1. Tutti indistintamente gli atti occorrenti nel procedimento arbitramentale di che negli articoli 5 e 6 della Legge 2 aprile 1882, n. 698, per l'abolizione del diritto di erbatico e pascolo nelle Province di Vicenza, Belluno ed Udine, nonché gli atti di affranco del canone annuo, contemplati all'art. 3 della Legge medesima, sono esenti da tassa di bollo e registro, quando il valore capitalizzato del canone non superi la somma di lire cinquecento, purché siano fatti entro un biennio dalla pubblicazione della presente Legge.

I diritti ipotecari per le iscrizioni della ipoteca speciale contemplata all'art. 3 della Legge predetta, sono ridotti alla metà. Sono però esenti da tassa di bollo le note relative.

Art. 2. Quando l'ammontare del canone capitalizzato in ragione di venti annualità non superi la somma di lire cinquecento, le attribuzioni di che nell'art. 5 della Legge suddetta, saranno deferite ad una Giunta d'arbitri creata nel capoluogo del mandamento e composta del pretore, di un consigliere comunale e di un perito scelto dal consiglio del capoluogo di mandamento.

10.19. Legge 15 febbraio 1900, n. 51

Disposizioni per la cessione definitiva delle terre di Montello in Provincia di Treviso

Art. 1. La definitiva concessione in libera proprietà della quota di cui all'art. 17 del-

la Legge 21 febbraio 1892, n. 57, sulla alienazione e ripartizione del bosco Montello, sarà fatta a favore del capo stipite maschio della famiglia concessionaria a titolo di affitto gratuito (giusta gli articoli 8 e 9 della legge suindicata) vivente all'epoca dell'approvazione della lista degli utenti e, se premorto, a coloro che rappresentano il capo stipite secondo l'ordine e le norme della successione legittima, purché compresi nella famiglia concessionaria al momento dell'approvazione della lista ed aventi, salvoché i minorenni, i requisiti di cui all'art. 6 della Legge succitata.

Art. 2. Se la quota a titolo di affitto gratuito sia stata concessa a due o più capo-stipiti o persone discendenti dai medesimi, la definitiva concessione in proprietà sarà fatta a favore dei capo-stipiti o loro rappresentanti, così com'è determinato dall'art. 1.

Qualora però non fosse seguito un amichevole accordo per la divisione della quota, a termini dell'art. 4 della presente Legge, la quota sarà ripartita fra i vari capo-stipiti in proporzione dei membri delle rispettive famiglie esistenti al tempo dell'approvazione della lista degli utenti ed aventi, salvo per i minorenni, i requisiti di cui all'art. 6 della Legge 21 febbraio 1892, n. 57.

La parte assegnata a ciascun capo-stipite non potrà però, in nessun caso, essere inferiore al quinto della superficie della quota stessa.

Art. 3. Nel caso contemplato dall'art. 2, un commissario, nominato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, procederà alla materiale divisione della quota fra i capo-stipiti o loro rappresentanti.

Lo stesso commissario procederà inoltre, secondo l'ammontare delle anticipazioni da ciascuno avute dalla Cassa di prestanze agrarie, in conformità al disposto dell'art. 16 della Legge 21 febbraio 1892, n. 57, alla divisione fra i vari capo-stipiti, o loro rappresentanti, della somma di cui fosse, verso ciascuno di essi, creditrice la Cassa Montelliana.

Art. 4. Avranno efficacia legale gli atti di amichevole divisione formati secondo il modulo contenuto negli allegati *A* e *B*; questi atti, stesi in carta libera, saranno registrati col pagamento della tassa fissa di una lira.

Art. 5. Contro i decreti di definitiva concessione e contro gli atti di divisione delle quote dei crediti della Cassa, di cui all'art. 3, non è ammessa azione in via giudiziaria, né il ricorso alle giurisdizioni amministrative. È ammesso soltanto il ricorso al Ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale provvederà definitivamente, udito il Consiglio di Stato.

Art. 6. Le definitive concessioni non saranno fatte se non dopo che i singoli concessionari abbiano versato il montare del tributo fondiario fino al giorno in cui diventeranno direttamente debitori.

È data facoltà ai concessionari delle quote di estinguere la somma ricevuta a prestito, a norma dell'art. 16 della Legge 21 febbraio 1892, n. 57, e di cui alla fine

del sessennio risultassero debitori verso la Cassa di prestanze agrarie, mediante non più che sei uguali rate scadenti in ciascuno degli anni successivi, con l'interesse a scalare del 3 per cento.

In tal caso la definitiva concessione della quota sarà fatta soltanto dopo avvenuta la estinzione del debito. Mancando i concessionari al pagamento delle anzidette rate o del tributo fondiario, sarà pronunciata a loro danno la decadenza a norma dell'art. 9 della succitata legge, e le quote devolute saranno vendute a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 7. Alla spesa occorrente per la manutenzione ordinaria delle strade Montelliane contribuiranno per un quarto gli utenti, mediante prestazione di opera a base di ruolo compilato con le norme prescritte dalla Legge 30 agosto 1868, n. 4613, e per tre quarti la Cassa di prestanze agrarie dalla quale sarà prelevata una somma corrispondente al cento per quattro.

Codesto prelevamento sarà fatto con decreto del Ministro di agricoltura, industria e commercio, non soggetto a qualsiasi azione o ricorso, e determinato in base alla spesa media sostenuta per l'ordinaria manutenzione nel triennio 1896-98.

La somma prelevata sarà investita a favore dei Comuni di Nervesa, Arcade, Volpago, Montebelluna e Cornuda ed in proporzione della rispettiva percorrenza delle suindicate strade, in altrettanti titoli del debito pubblico vincolati.

Ciascun Comune dovrà provvedere con gl'interessi annuali e con le contribuzioni degli utenti alla manutenzione delle strade montelliane, comprese nel suo territorio, e non potrà impiegare gli eventuali residui se non nel miglioramento dei servizi comunali obbligatori del Montello.

Non adempiendo i Comuni agli obblighi della manutenzione delle strade montelliane, vi provvederà d'ufficio il prefetto a tutte spese dei Comuni interessati ed a norma delle leggi in vigore.

Art. 8. La cassa Montelliana è messa in liquidazione, e i residui capitali esistenti, o accreditati saranno investiti in titoli del debito dello Stato e, insieme agli interessi, vincolati e destinati a sovvenire con anticipazione al saggio del 3 per cento le nuove colonizzazioni che saranno intraprese ed eseguite coi criteri e coi metodi adottati nella colonizzazione del Montello.

Art. 9. Con decreto reale, a proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio e udito il Consiglio di Stato, saranno determinate tutte le norme occorrenti per la esecuzione della presente Legge.